

Roma, 11 ottobre 2006

**Circolare n. 119/2006**

**Oggetto: Tributi – Versamenti telematici col modello F24 – D.P.C.M. 4.10.2006 su G.U. n. 233 del 6.10.2006.**

Dal corrente mese di ottobre le società di capitali devono eseguire i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali col modello F24 esclusivamente in via telematica.

Gli altri titolari di partita Iva (es. lavoratori autonomi, ditte individuali, società di persone) potranno invece continuare ad effettuare i normali versamenti presso le banche e gli uffici postali fino alla fine dell'anno.

In base al decreto Bersani-Visco (articolo 37 comma 49 D.L. 223/2006 convertito nella legge 248/2006) l'obbligo dei versamenti telematici doveva decorrere dal mese di ottobre per tutti i titolari di partita Iva. Ma le richieste di rinvio sollevate da più parti hanno convinto il Governo a concedere ai contribuenti diversi dalle società di capitali il differimento dell'entrata in vigore del nuovo obbligo al gennaio 2007.

Si rammenta che i versamenti in via telematica possono essere eseguiti:

- direttamente, mediante il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate *Fisconline*, ovvero tramite i servizi di *remote/home banking (CBI)* degli istituti di credito;
- tramite gli intermediari abilitati a Entratel, quali i professionisti, i Caf e le associazioni di categoria autorizzate.

Chi esegue i versamenti tramite il servizio telematico dell'Agenzia deve essere titolare di un conto corrente bancario presso una banca convenzionata (l'elenco comprende tutte le principali banche ed è disponibile sul sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)).

L'esito dei versamenti è fornito dall'Agenzia delle Entrate tramite tre ricevute:

1. la prima per la conferma dell'avvenuta accettazione del file contenente l'F24 da parte del sistema;
2. la seconda per la conferma della presa in carico di ciascun versamento e della correttezza formale dei relativi dati;
3. la terza recante l'esito della richiesta di addebito sulla base di quanto comunicato alla banca.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 101/2006  
Allegato uno  
D/t*

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

*G.U.n. 233 del 6.10.2006 (fonte Guritel)*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2006**

***Differimento del termine per l'utilizzo delle modalita' di pagamento esclusivamente in via telematica per i soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.***

*IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*

*Decreta:*

**Art. 1.**

*1. Il termine iniziale fissato al 1° ottobre 2006 dall'art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'utilizzo di modalita' di pagamento esclusivamente in via telematica, e' differito al 1° gennaio 2007 per i soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

*Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

*Roma, 4 ottobre 2006*

*Il Presidente: Prodi*